



MIUR
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL VENETO
Direzione Generale

“Indagine conoscitiva presenza disabili, DSA e BES nelle scuole del Veneto”

Report

Con nota prot. 14346 del 10 novembre 2014 è stata avviata l'indagine volta a conoscere i dati quantitativi sulla presenza degli alunni con disabilità, DSA e Bes in relazione agli Enti certificatori.

Nel corso dell'indagine sono stati effettuati da parte delle scuole oltre 6000 accessi e i dati validati, eliminando quindi le compilazioni plurime o parziali e controllando i dati inseriti, sono riferiti a 1046 scuole su un totale di 1742 scuole presenti in Veneto (statali e paritarie), alla data del 7 gennaio 2015.

I dati, per la mancata compilazione da parte di 23 scuole statali e 673 paritarie (di cui 602 scuole dell'infanzia), e per alcune imprecisioni ed incertezze che non è stato possibile eliminare, assumono un valore orientativo e non esaustivo.

I dati delle certificazioni di disabilità e di diagnosi di DSA sono stati posti in relazione con la popolazione residente nei territori delle Aziende ULSS del Veneto, sulla base dei dati della Regione Veneto aggiornati al 2014.

Si è scelto di considerare per i DSA la popolazione 8-19 anni in quanto il rilascio delle diagnosi avviene di norma non prima del termine della classe seconda primaria; per le certificazioni di disabilità invece la popolazione considerata è compresa tra i 3 e i 19 anni, in quanto la frequenza alla scuola dell'infanzia rappresenta il primo momento in cui viene rilasciata la certificazione ad uso scolastico.

Per i disabili ed i BES sono riportati in tabella anche i dati sulla popolazione scolastica desunti da ARIS con raggruppamenti provinciali.

Per quanto riguarda i BES si tratta della prima raccolta di dati a livello regionale e si notano da subito le grandi differenze tra i vari ambiti provinciali a dimostrazione di differenti punti di vista presenti nelle scuole.

Le tabelle che di seguito si riportano offrono quindi lo spunto per alcune riflessioni sui dati in generale e su alcune differenziazioni locali che meritano di essere approfondite con ulteriori ricerche ed analisi.

Nel corso dell'indagine sono emersi alcuni problemi interpretativi sulle categorie considerate e pertanto di seguito si riportano alcune brevi precisazioni, con i riferimenti alle norme in vigore ed agli elementi essenziali che possono rappresentare un valido aiuto alle scuole.

Disturbi Specifici di Apprendimento

-Diagnosi-

Riferimenti normativi:

- Legge 8 ottobre 2010 n.170
- Legge Regione Veneto 4 marzo 2010 n.16
- DGR Veneto 2723 del 24 dicembre 2012 (per il rilascio diagnosi DSA)
Il rilascio della diagnosi di DSA e del profilo funzionale è regolamentata dalla DGR Veneto 2723 del 24 dicembre 2012, che recepisce ed integra l'Accordo Stato-Regioni n.140 del 25 luglio 2012, Accordo che disciplina, in particolare, quanto previsto all'art.3- comma 1 - della legge 170/2010.
- DGR Veneto 2438 del 20 dicembre 2013 e Protocollo di intesa Regione Veneto- USR Veneto del 10 febbraio 2014 (Per l'attività di riconoscimento precoce dei casi sospetti di DSA e modalità di comunicazione tra Scuola e Servizi)

Elementi essenziali:

La diagnosi è rilasciata da Neuropsichiatri Infantili o da Psicologi dipendenti dei servizi pubblici del Servizio Sanitario Nazionale o da servizi privati iscritti in apposito elenco.

L'iter diagnostico deve concludersi entro 6 mesi.

Il percorso diagnostico viene attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi didattico-educativi previsti all'art.3-comma 2- Legge 170/2010 ed oggetto di specifica relazione rilasciata dalla scuola alla famiglia.

La diagnosi viene redatta utilizzando l'allegato A, presente nella DGRV 2723/2012.

Nella fase transitoria (dicembre 2012- 30 giugno 2014) neuropsichiatri infantili e psicologi dipendenti dei servizi pubblici del Servizio Sanitario Nazionale potevano convalidare le diagnosi rilasciate da professionisti privati. Decorso tale termine la convalida non è più possibile.

La diagnosi conserva validità per l'intero ciclo scolastico, anche in presenza di diversa indicazione. La diagnosi viene rinnovata al passaggio ad altro ciclo scolastico o comunque quando se ne ravvisi la necessità.

Per gli alunni che frequentano l'ultimo anno della scuola secondaria di 1° e di 2° grado, in previsione dello svolgimento degli Esami finali, il termine ultimo per la consegna alla scuola della diagnosi, nel caso di nuovo rilascio, **è fissato al 15 febbraio**.

La diagnosi per gli alunni maggiorenni viene comunque effettuata dal Servizio Distrettuale per l'Età Evolutiva

-Piano Didattico Personalizzato-

Riferimenti normativi:

- Linee guida DSA, trasmesse con DM 12 luglio 2011-MIUR
- DPR 22 giugno 2009,n. 122 – art. 10 (Regolamento valutazione)
Il DM 5669 del 12 luglio 2011 che trasmette le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA, offre il quadro di riferimento normativo per le azioni che la scuola è chiamata a svolgere.

Elementi essenziali:

La scuola entro il primo trimestre e comunque entro 3 mesi dal momento del ricevimento della diagnosi di DSA predispone ed approva il PDP, che deve contenere almeno i seguenti elementi (Linee Guida punto 3.1):

- a) attività didattiche individualizzate
- b) attività didattiche personalizzate
- c) strumenti compensativi utilizzati
- d) misure dispensative adottate
- e) forme di verifica e valutazione personalizzate

I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, che comunque vanno compresi all'interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo ed il secondo ciclo (art.4 – comma 2-DM 5669/2011); le misure dispensative non comportano la riduzione del livello degli obiettivi previsti nei percorsi personalizzati ed individualizzati (art. 4- comma 5).

Sono previsti anche tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove, fino al massimo del 30% (Linee Guida punto 3).

La valutazione (art.10- DPR 122/2009) deve tener conto delle specifiche situazioni soggettive, con l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative ritenuti più idonei.

Per la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera e per l'eventuale esonero si vedano in particolare i commi 5 e 6 dell'art. 6 del DM 5669/2011.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali

Riferimenti normativi:

- Direttiva 27 dicembre 2012
- CM 6 marzo 2013, n.8
- Nota MIUR prot.1551 del 27 giugno 2013
- Nota MIUR prot. 2563 del 22 novembre 2013

Elementi essenziali:

Estensione in via generale dei benefici previsti dalla L.170/2010 anche ai BES (Direttiva punto 1.2).

Individuazione della condizione di BES esclusivamente da parte del Consiglio di Classe o del team docenti. In caso di presentazione di diagnosi (*giudizio clinico attestante la presenza di una patologia o di un disturbo rilasciato da specialista iscritto ad albo sanitario*) obbligo di verbalizzazione delle motivazioni della decisione del Consiglio di Classe nel caso di mancato riconoscimento (nota MIUR 2563/2013).

Adozione di Percorsi individualizzati e personalizzati (Piano Didattico Personalizzato) per i BES (Direttiva punto 1.5).

Validità del PDP limitata ad un solo anno scolastico (nota MIUR 2563/2013)

Alunni con disabilità

-Certificazione-

Riferimenti normativi:

- L.104/92- artt.12 e 13
- DPR 24.02.1994-artt. 2,3 e 4
- L.289/2002- art.35, comma7
- DPCM 185/2006
- DGR Veneto 17/07/2007 n. 2248
- DGR Veneto 28 /12/2007 n.4588
- L.122/2010-art.10, comma 5
- Nota prot. 15840/2008 Regione Veneto

Elementi essenziali:

L'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap (disabilità) è disciplinata nell'ambito della Regione Veneto dalla DGR 2248/2007, che dà applicazione al DPCM 185//2006 (attuazione di quanto previsto dalla L.289/2002 all'art.35, comma 7, che integra e modifica le disposizioni previste dalla L.104/92 e dal DPR 24/2/1994).

Il soggetto titolato all'accertamento ed al rilascio del verbale di accertamento è l'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), che opera sulla base della residenza del soggetto e secondo le Linee di indirizzo riportate nella DGR Veneto del 28/12/2007 n.4588. Per alunni residenti in altra Regione e frequentanti scuole del Veneto si applicano le disposizioni vigenti nella Regione di residenza.

Con nota 15840/2008 la Regione Veneto ha consentito il solo rinnovo delle certificazioni già rilasciate prima di tale data dai Servizi Accreditati senza il verbale di accertamento UVMD. Quindi a partire dal 10 gennaio 2008 i nuovi accertamenti ed il rilascio del Verbale sono svolti esclusivamente dalle UVMD.